

L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli è disciplinata dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Il comma 7 dell'articolo 4 del citato decreto dispone che “Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998”.

I produttori agricoli pertanto “(..) possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di sanità” senza soggiacere alle più stringenti disposizioni in materia commerciale salvo l'eventualità che “l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società”; in quest'ultimo caso infatti ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 228 si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998

Fermo quanto sopra con riferimento alla possibilità di far convivere nell'ambito di un'impresa agricola anche un'impresa commerciale si osserva che la disciplina vigente in materia di commercio non prevede incompatibilità di esercizio delle attività commerciali con altre attività economiche. Ovviamente qualora intenda avviare anche un'attività commerciale il soggetto in questione soggiace pienamente alla disciplina normativa di settore ovvero il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 integrato e modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147.